

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE – COME SI EFFETTUA

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:

- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DA ALTRO COMUNE
- ISCRIZIONE ANAGRAFICA CON PROVENIENZA DALL'ESTERO
- CAMBIO DI ABITAZIONE ALL'INTERNO DEL COMUNE
- EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

QUESTE DISPOSIZIONI SONO ENTRATE IN VIGORE A PARTIRE DAL 9 MAGGIO 2012.

I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili sul sito del Comune di Sarego), **compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie.**

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato **non appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato **appartenente all'Unione Europea** deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:

1. **direttamente all'ufficio anagrafe di Piazza Umberto I n. 8 negli orari di apertura al pubblico.**
2. **con raccomandata, indirizzata a: Comune di Sarego, Ufficio Anagrafe, Piazza Umberto I 8, 36040 Sarego (VI)**
3. **tramite fax al numero 0444/835483**
4. **per via telematica con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 (e-mail: protocollo@sarego.gov.it; PEC: protocollo@pec.sarego.gov.it);**
5. **Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica sono valide:**
 - a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;
 - b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;
 - c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2 del C.A.D., nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 - c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica

certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;

1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.

ITER AMMINISTRATIVO SEGUITO DALL'UFFICIO ANAGRAFE

A seguito della dichiarazione resa l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, **e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi**, a registrare le conseguenti variazioni, **con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse**.

L'ufficio provvederà altresì ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa; trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che **in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.**